

SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI PERSONALE A.T.A.

Per il Personale A.T.A. della Scuola le INFRAZIONI DISCIPLINARI sono quelle elencate dall'Art. 92 del vigente CCNL di comparto nonché dal Codice di Comportamento di cui all'Art. 54 del D.Lgs 165/2001, in quanto fatti salvi dal Decreto 150/09, sulla scorta del quale vanno riletti.

Nuove infrazioni disciplinari sono introdotte ex lege dall'Art. 55 quater, 55 quinquies e 55 sexsies del D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009

Le SANZIONI DISCIPLINARI sono quelle elencate dall'Art. 93 primo comma del vigente CCNL di comparto, nonché dall'art. 95 dello stesso CCNL (Codice disciplinare)

Nuove sanzioni sono introdotte ex lege dall'Art. 55 quater del D.Lgs 165/2001, come innovato dal D.Lgs 150/09

ART: 95 COMMA 4 CCNL RIMPROVERO VERBALE RIMPROVERO SCRITTO MULTA DI IMPORTO PARI A 4 ORE DI RETRIBUZIONE

- a) Inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenza per: malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- b) Condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri: dipendenti, o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
- c) Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba esercitare azione di vigilanza;
- d) Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove ne sia derivato danno o disservizio;
- e) Rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 6 della Legge 300/1970;
- f) Insufficiente rendimento rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati (rapporto di specialità rispetto al CCNL; dopo il 15/11/2009 è applicabile la legge)
- g) Violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o a ai terzi.

ART. 95 COMMA 6 CCNL SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI

- a) Recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
- b) Particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
- c) Assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; (fattispecie riconsiderata dal D.Lgs 150 e punita più gravemente);
- d) Ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
- e) Testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; (il D.Lgs 150 si applica alle infrazioni commesse dopo il 15/11/09)
- f) Comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
- g) Alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi; (il D.Lgs 150 si applica alle infrazioni commesse dopo il 15/11/09)
- h) Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'Art. 1 della Legge n°300/1970; (il D.Lgs 150 si applica alle infrazioni commesse dopo il 15/11/09)
- i) Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; (il D.Lgs 150 si applica alle infrazioni commesse dopo il 15/11/09)
- j) Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.

- a) Recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- b) Occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
- c) Rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; (la disciplina legislativa si applica agli eventi dopo il 15/11/09)
- d) Assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo maggiore a dieci giorni consecutivi lavorativi; (punizione più grave ai sensi del D.Lgs 150)
- e) Persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; (la disciplina legislativa si applica agli eventi dopo il 15/11/09)
- f) Condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

- a) Terza recidiva nel biennio di : minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; (la disciplina legislativa si applica agli eventi dopo il 15/11/09)
- b) Accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; (la disciplina legislativa si applica agli eventi dopo il 15/11/09)
- c) Condanne passate in giudicato: di cui art. 58 del D.Lgs 267/2000, nonché per i reati di cui agli art. 316 316 bis del Codice Penale e quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;(la disciplina legislativa si applica agli eventi dopo il 15/11/09), per i delitti indicati dall'art. 3 comma 1 della Legge n° 97/2001;
- d) Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- e) Commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

PROCEDURA E COMPETENZE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

È sempre quella già prevista dal CCNL vigente, reiterata dal D.Lgs 150/2009

- NOTIZIA DI COMPORTAMENTI DISCIPLINARMENTE RILEVANTI
- CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI Senza indugio e comunque non oltre 20 giorni dalla notizia
- CONVOCAZIONE PER LA DIFESA Con preavviso di almeno 10 giorni
- ISTRUTTORIA
- CONCLUSIONE Con atto di archiviazione o sanzione entro 60 giorni